



MAGHERNO

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
MAGHERNO – TORRE D'ARESE
PROVINCIA DI PAVIA**



TORRE D'ARESE

**ORDINANZE ORDINARIE - SERVIZIO VIGILANZA
N. 2 DEL 29-04-2025**

COPIA

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA PATRONALE SAGRA/FIERA DI SAN ZENONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'esigenza secondo tradizione di svolgere la "Sagra S. Zenone" nelle date dal 02/05/2025 al 04/05/2025;

CONSIDERATE le nuove disposizioni che regolano lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche a firma del Capo della Polizia (circ. n. 555/OP/0001991/2017/1) e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 5, 6, 7, 9, 20, 21, 22 e 37 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada e s.m.i.;

VISTO il Regolamento d'Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.;

DATO ATTO che si rende necessario divulgare agli utenti della strada i provvedimenti adottati, mediante apposizione della relativa segnaletica;

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale nonché per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, dover disciplinare la circolazione stradale delle zone interessate, così come indicato nel dispositivo della presente Ordinanza;

RICHIAMATO il piano di sicurezza, in atti;

RICHIAMATA la relazione tecnica a firma del responsabile del Servizio Tecnico inerente all'evento Sagra di San Zenone 2024, in atti;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Sindaco n. 9 in data 18/10/2023 di conferimento di Posizione di Elevata Qualificazione (EQ) del Servizio Tecnico;

ORDINA

l'istituzione del divieto di circolazione e sosta a tutti i veicoli comprensivo della sanzione accessoria della rimozione, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, delle seguenti aree e tratti viari del territorio comunale per il tempo ed il luogo sotto indicato:

- **PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII:** dalle ore 09.00 del 02/05/2025 alle ore 24.00 del 04/05/2025
- **PIAZZA ALDO MARENZI:** dalle ore 7.30 del 04/05/2025 alle ore 24.00 del 04/05/2025
- **tratto da PIAZZA ALDO MARENZI a via Roma Civ. 176:** dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dal 02/05/2025 al 03/05/2025
- **PIAZZA ALDO MARENZI E PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII:** dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 04/05/2025
- **via ROMA da intersezione via Chiesa a via Roma civ 176:** dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 04/05/2025
- **Via Borgo Oleario** (parcheggio antistante il Campo Sportivo): dal giorno 30/04/2025 al giorno 13/05/2025;

Durante i suddetti periodi i veicoli potranno usufruire dei seguenti percorsi/aree alternativi:

- I residenti direttamente interessati dalle aree e tratti viari chiusi al traffico potranno usufruire dei parcheggi di Via Manzoni e Via Borgo Oleario transitando dalla strada provinciale SP/9.
- I residenti in C.na Cascinetto e Via Spadari potranno transitare da Via Manzoni - Via Europa.

È istituito ogni altro provvedimento od accorgimento adottato per la sicurezza della circolazione nelle zone interessate.

Gli altri provvedimenti in materia di disciplina della circolazione in palese contrasto al disposto della presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

Tali obblighi saranno resi noti agli utenti della strada, nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, mediante apposizione di idonea segnaletica;

DISPONE

la deroga dal suddetto divieto per:

- i mezzi di soccorso
- i mezzi delle Forze dell'Ordine
- i mezzi al servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno
- residenti od autorizzati che dovranno recarsi all'interno di dette aree per comprovate necessità e per il tempo strettamente necessario al transito
- i mezzi dei partecipanti ed organizzatori delle manifestazioni.

DISPONE ALTRESÌ

che il personale dell'ufficio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale Informatico e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Provvedimenti/Organi di Indirizzo Politico";

la trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale di Governo di Pavia;
- alla questura di Pavia;

- al servizio di primo soccorso “118”;
- alla Stazione dei Carabinieri di Villanterio;
- alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio;
- al Comando provinciale dei VV.FF di Pavia;
- ai titolari delle autorizzazioni per l’installazione di attrazioni o bancarelle durante l’evento;

AVVERTE CHE

Il transito pedonale dovrà essere garantito in totale sicurezza sui percorsi e/o marciapiedi esistenti che non dovranno essere oggetto di alcuna occupazione.

I segnali di divieto di sosta, (inizio divieto e fine divieto) affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima della decorrenza della presente, riportandone il periodo di validità.

Il presente atto non solleva dagli obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

In ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pavia, ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare, a norma del comma III art. 37 D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità stabilite dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione; inoltre, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) è possibile proporre ricorso giurisdizionale sempre entro 60 giorni al T.A.R. della Lombardia.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il personale dell’ufficio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l’osservanza della presente ordinanza;

Fanno eccezione alla regolamentazione di cui sopra gli eventuali mezzi al servizio degli operatori incaricati dei lavori.

La regolamentazione di cui sopra verrà portata a conoscenza dell’utenza mediante l’apposizione di idonea segnaletica a cura del Servizio Tecnico.

A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l’Ass.te Simone Antonio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing./Arch. Viola Cappelletti